

InfoImpresa

Periodico dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori

Novembre 2015



**Non si può fare
finta di niente**

**Dichiarazione
del Presidente
Mamone
sulla legge
di Stabilità**

**Corso
di Alta Formazione
per Responsabili
di Caf e Patronato
"strumenti e tecniche
di assistenza fiscale"**

Non si può fare finta di niente

DOMENICO MAMONE - *Presidente dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori*



Non si può fare finta di niente, dopo la strage di Parigi. I nostri luoghi di lavoro, le nostre aziende non sono su Marte, e tutto questo ci tocca come uomini e donne, cittadini e persone, e anche, in secondo luogo, come imprenditori e professionisti che devono capire il mondo attorno a loro. Occorre applicare alla società lo stesso spirito positivo, e attento ai dati e alla loro analisi, che applichiamo nel nostro lavoro. Il primo pensiero va quindi alle vittime, ai loro familiari. Proviamo dolore con loro. Poi una prima riflessione, politica in senso lato, con il pensiero alle parole del presidente francese Hollande, ma anche di Barack Obama, del nostro presidente Mattarella, e anche di Papa Francesco. Questa è una guerra, portata avanti da un esercito che predica un messaggio di odio. Questa guerra dovrà essere combattuta con determinazione. Ma non deve portarci a calpestare le libertà civili, la nostra stessa umanità; anzi, questa è una guerra che deve unire l'intera comunità internazionale, tutti i popoli civili.

Non è una guerra di civiltà, ma della civiltà contro la barbarie. Per questo, potrebbe essere una grande occasione di unione per l'umanità. Tutte le nazioni, tutti i popoli, inclusi naturalmente quelli arabi, contro questa barbarie. Solo poco prima di Parigi c'era stato l'attentato di Beirut, altrettanto orrendo, e in Siria e in Iraq sono già migliaia le vittime di quest'esercito del Califfo, figura truce e medievale che condanna chiunque non sia con lui, musulmani, cristiani e laici senza distinzioni. La religione non c'entra, come ha ammonito il Papa, c'entra l'odio, il potere, la violenza più oscura. Potrebbe, dal male, nascere un bene: l'alleanza delle civiltà, quella europea ed occidentale con quella araba, con la Russia, la Cina e i popoli dell'Africa e dell'Asia per una battaglia che deve essere comune.

Questi popoli, queste civiltà, li abbiamo ormai tra di noi, con l'immigrazione, che è una realtà di lungo periodo, precedente all'emergenza rifugiati di questi mesi. Abbiamo partecipato alla presentazione, a Roma, dell'autorevole Dossier Statistico Immigrazione 2015, che è un utile strumento di lavoro non solo per sociologi e amministratori pubblici, ma anche per gli imprenditori. Ne emerge una realtà di grande importanza economia e sociale. L'8,8% del PIL italiano (123 miliardi di euro) viene prodotto dagli oltre due milioni di immigrati che lavorano nel nostro Paese.

Lo Stato spende, per l'immigrazione 13,5 miliardi, e ne incassa invece 16,6. Altri 3 miliardi sarebbero gli incassi dell'Inps per i contributi non reclamati. Una realtà importante quindi, senza la quale la nostra economia non sarebbe la stessa. Inoltre, non è vero che i musulmani siano la maggioranza degli immigrati, anche se ci sono alcune grandi comunità, marocchini, egiziani, pachistani, di solito composte da persone operose. Demonizzare gli immigrati è un cattivo consiglio dell'emozione. Quello che dobbiamo fare, che ci impegneremo a fare sempre di più, e lavorare all'integrazione e alla partecipazione alla nostra società. Dobbiamo anche chiedere politiche pubbliche illuminate, specialmente a livello municipale: garantire la sicurezza, attuando i necessari controlli, e quando il caso, gli allontanamenti dal territorio nazionale previsti dalla legge, che è severa ma qualche volta applicata distrattamente; però anche garantire adeguati servizi sociali, per tutti coloro che lavorano e risiedono legalmente, senza che si creino ghetti.

L'Italia è ancora in tempo per non ripetere l'esperienza, disastrosa, delle *banlieues* francesi, le grandi e desolate periferie dove gli abitanti si sentono figli di un dio minore, lontani dalle luci del centro, e dove si coltiva il risentimento e più forte è la tentazione degli estremismi. Crediamo che il lavoro, e la condivisione dei suoi frutti, sia la strada maestra per una società più unita e serena, libera dall'odio. Lavoriamo tutti i giorni per una società migliore, e con noi lavorano italiani e immigrati, di tanti paesi e di tante fedi. Crediamo che solidarietà e tolleranza vinceranno. Continueremo a vendere e consumare, ad andare al ristorante e allo stadio, ad ascoltare musica. Il nostro lavoro è la nostra battaglia.

1 **EDITORIALE**



DOMENICO MAMONE
*Presidente
 dell'Unione
 Nazionale
 Sindacale
 Imprenditori
 e Coltivatori*

**Non si può fare finta
 di niente**

4 **VISTO DALL' UNSIC**



**Dichiarazione del Presidente
 Mamone sulla legge di Stabilità** 4

**Il Prodotto interno lordo italiano
 torna a crescere** 5

7 **UNSIK INFORMA**



**III Forum Economico per le imprese
 italiane e miste operanti in Moldova** 7

**Precisazione
 dell'Unsic di Modica** 8

**Convegno di Palermo
 "Licenziamenti, mansioni e nuovi
 contratti di lavoro nel jobs act"** 10

13 **CAA UNSIC**



14 **PATRONATO ENASC**



15 **CAF UNSIC**



16 **ENUIP**



18 **CAF IMPRESE UNSIC**



19 **MONDO AGRICOLO**



**Assunzioni congiunte
 in agricoltura** 19

**Xylella: prevista il 18 novembre
 udienza per sospensiva** 20

22

DALLE REGIONI



CALABRIA: "Fondo Approdo"
per le giovani donne 22

LAZIO: Loan for SME's,
contributi a imprese 22

TOSCANA: "Nascere e crescere,
Impresa da ragazzi": i bandi
per finanziare l'impresa giovane 23

24

LAVORO E PREVIDENZA



La proposta di legge di stabilità
per l'anno 2016 24

Seminario organizzato dall'Inail
a conclusione della campagna
europea 25

La nuova disciplina per gli sgravi
contributivi anno 2016 26

27

IUS IURIS



SOMMARIO

InfoImpresa

INFOIMPRESA

*Periodico
dell'Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori*

Direttore responsabile

Domenico Mamone

Redazione

Sara Di Iacovo - Sara Mercurio - Francesca Gambini
Fortunata Reggio - Vittorio Piscopo - Luca Cefisi

Progetto Grafico - Impaginazione

Fortunata Reggio

Sede legale e Redazione

Via Angelo Bargonì, 78 - 00153 Roma
Tel 06 58333803 - Fax 06 5817414
www.insic.it - infoimpresa@insic.it

Registr. Tribunale di Roma

N° 76/2003 del 5/03/2003

Dichiarazione del Presidente Mamone sulla legge di Stabilità

"Senza dubbio la Legge di stabilità presentata in queste ore appare espansiva e lontana dall'ideologia dei sacrifici a tutti i costi, e questo viene incontro alle nostre richieste" ha dichiarato Domenico Mamone, presidente dell'Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori (Unsic). "Nel gioco della coperta corta, però" ha aggiunto Mamone "il taglio delle spese dei ministeri, che a prima vista appare una lodevole razionalizzazione degli sprechi, va a colpire, e non per la prima volta, il Fondo per i centri di assistenza fiscale e quello per i patronati. Questo non è un taglio agli sprechi, ma un taglio ai servizi, forse il più grave che vi sia in questa manovra: appare un errore, e crediamo che il Parlamento debba correggerlo".



Tagli a Caf e Patronati: molte critiche

Forti reazioni all'annuncio di un ulteriore taglio per il fondo che sostiene le attività di assistenza fiscale e patronato ai cittadini. Contemporaneamente all'UNSIK, che in una dichiarazione del presidente Mamone aveva espresso le sue critiche a una misura che non può essere considerata come una riduzione di "sprechi" della pubblica amministrazione, avendo una sua precisa finalità sociale, hanno preso posizione numerose altre organizzazioni. Tra i sindacati dei lavoratori, Cisl, Uil e Cgil hanno chiesto di stralciare la previsione. Le Acli, le associazioni cattoliche dei lavo-

ratori, si sono unite al coro. In Parlamento, le opposizioni si sono immediatamente pronunciate contro la proposta governativa, sia i 5 Stelle che l'opposizione di sinistra di SEL che quella di destra della Lega. Di conseguenza, le agenzie di stampa hanno riportato i deputati del PD stanno lavorando ad un forte "taglio del taglio", riconoscendo il valore politico, e non solo tecnico della questione.

Vi è particolare preoccupazione tra i deputati e senatori eletti all'estero, dove i patronati sono sovente il principale punto di riferimento per gli emigranti italiani più anziani, e non

svolgono soltanto un'azione di servizio pensionistico ma anche di aggregazione e di informazione, insomma di legame con l'Italia. Infine, si è appreso che la senatrice Chiavaroli, una delle relatrici della legge, appartenente ad Area Popolare (il gruppo parlamentare che raccoglie il NCD di Alfano e altri parlamentari di centrodestra che sostengono il governo) si è impegnata, secondo l'Ansa, a reperire le risorse per Caf e patronati. Insomma, lungo il mese di novembre ci si attende un chiarimento che stabilisca una volta per tutte che una cosa sono i tagli agli sprechi e tutt'altra cosa i tagli ai servizi.

Il Prodotto interno lordo italiano torna a crescere

Dopo il dato negativo dell'anno scorso, il Prodotto interno lordo italiano tornerà a crescere. Secondo l'OCSE (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico basata a Parigi che rimane la più autorevole fonte di dati economici), l'Italia crescerà dello 0,8% nel 2015 e del 1,6% nel 2016. Le fonti nazionali, Istat e Governo, stavano maneggiando dati simili, quindi quella dell'OCSE è una conferma attesa e rassicurante. Per capire l'importanza, si ricordi che la crisi del 2008 fece retrocedere la ricchezza prodotta dal Paese del 6,3% in meno nel 2009, e anni pessimi sono stati anche il 2012, 2013 e 2014.

E' discutibile se le famose politiche di austerità del governo Monti siano state la medicina migliore, di fatto il rapporto tra deficit e Pil, parametro fondamentale per i criteri europei, che con Berlusconi pareva sfuggito di controllo intorno al 5%, è sceso sotto il 3% nel 2013, ma non così altri parametri (il rapporto tra debito e PIL è ancora salito, fino 136%), soprattutto con alti costi sociali, simbolizzati dal raddoppio della disoccupazione (quasi al 7% nel 2008, quasi al 14% nel 2014).

Occorre riconoscere che il mantenimento del rapporto deficit/PIL entro i limiti ha permesso oggi a Roma di trattare con Bruxelles, ma la questione di fondo rimane che una grande nazione industriale non vive di risparmi sulla spesa ma di crescita. E per ragioni diverse e complesse la crescita italiana è da lungo tempo assai modesta, circa 1,6% rispetto a una media europea del 2,5%. L'impegno dell'attuale governo Renzi è di far ripartire occupazione e crescita, e

questo appare corretto, nel senso che finalmente si sono ristabilite le priorità, anche considerando gli aspetti psicologici e morali dell'economia, cioè l'opportunità di incoraggiare le persone a produrre anche con iniezioni di ottimismo, invece che deprimerle con promesse di tagli alle spese che hanno comunque ripercussioni sulla ricchezza circolante e di tagli agli sprechi sacrosanti quanto non direttamente misurabili nelle loro ripercussioni dirette sul benessere. Di fatto, una caduta del tasso di disoccupazione è la vera buona notizia: stiamo andando al 11%, ancora molto, c'è finalmente il calo, e bisogna anche considerare che un certo numero di persone senza lavoro è tornata a cercarlo, che è un bene, ma

inevitabilmente correggendo in negativo il miglioramento. Il rapporto dell'OCSE parla ovviamente di tutto il mondo. E le cose quindi sono per forza complicate. L'OCSE non è ottimista sulla crescita globale, che in molti continenti, per esempio America Latina e Asia, era andata bene anche negli anni di crisi, che è stata soprattutto una crisi europea.

Ora che l'Europa ha visto passare il peggio, certi cicli positivi vanno esaurendosi altrove, e, nel complesso, la crescita globale ci sarà, ma senza scintille. Quella mondiale scenderebbe sotto il 3%, e quella europea sotto il 2%, perché il commercio globale che ormai così importante che nessun continente è indipendente dagli altri.





Expo. Il bilancio e il futuro

Expo 2015 è ormai conclusa. Si può valutarla da molti punti di vista. Come si dice oggi, più dei fatti conta lo *storytelling*, o "narrazione", insomma come si voglia interpretare quest'evento e se si voglia inserirlo in una spiegazione più generale, ottimistica o pessimistica a seconda dei gusti. Che le interpretazioni contino, si vede anche dal balletto delle cifre: ufficialmente, Expo è stata visitata da 21 milioni e 500mila persone, di cui sei milioni e mezzo di stranieri. Le lunghe file fuori dei padiglioni hanno spesso reso la visita faticosa, ma hanno marcato il suo successo. I critici hanno subito segnalato che in questa cifra rientrano invitati, biglietti scontati, e insomma il numero di coloro che hanno pagato il biglietto intero, di circa 40 euro, sono abbastanza di meno.

Quest'obiezione non ha molto senso per misurare l'interesse e il successo di pubblico, ma ce l'ha per una valutazione dei costi: dovrebbero essere stati incassati 450 milioni di euro, mentre molto più complessa è la valutazione delle spese, in parte coperte dalle sponsorizzazioni, per 380 milioni. Bisogna poi vedere quali spese sono attribuibili allo Stato e agli altri enti pubblici, e quali ai privati coinvolti a vario titolo. La Regione Lombardia ci ha messo 477 milioni, il governo 737. Il ministero della pubblica istruzione, per suo conto, ha speso 3,5 milioni di euro per le scolaresche in visita, ed è già un aspetto diverso. Comunque, questi grandi eventi sono anche e soprattutto un investimento che un Paese fa: il conto del dare e dell'avere deve prevedere anche cifre non ben calcolabili, quali l'indotto sull'economia dei sei milioni

e mezzo di turisti, e il ritorno immateriale, in termini di immagine, relazioni, comunicazione. Expo stessa si era data un obiettivo, almeno 20 milioni di visitatori. Si tratta di una soglia psicologica, considerato che l'ultima Expo, quella di Hannover nella Germania locomotiva d'Europa, era finito un poco sotto, a 18 milioni, e con i conti in rosso. L'Expo di Hannover è considerata un poco quella andata male, anche se, per la verità, si tratta sempre di numeri giganteschi, parlare di fallimento quando si muovono 18 milioni di persone non è certo razionale. Le grandi esposizioni del Ventesimo secolo ebbero altri e maggiori numeri (Siviglia 1992 furono 42 milioni di persone), e Shangai 2010 ben 73 milioni, ma l'Europa non può avere i numeri cinesi.

Se mai, c'è da riflettere sul fatto che maggiore successo hanno avuto le Expo in altre epoche storiche, quando sicuramente questi eventi hanno vissuto la loro epoca d'oro, perché erano davvero il riassunto del progresso mondiale. Oggi, un'Expo non basta, non si può dire che la gigantesca dimensione dell'economia e del progresso globali possa essere riassunta in una pur grande esposizione a padiglioni, e in ogni caso il pubblico ha cento altri modi per informarsi, magari più sofisticati e specialistici. E qui veniamo alle critiche di tipo, così dire, qualitativo e persino estetico: se non siamo più nel secolo scorso, quando folle meravigliate venivano all'Esposizione Universale per ammirare i progressi dell'energia elettrica e del motore a scoppio, e insomma l'informazione scientifica ha altri canali, magari comodamente accessibili da casa, l'Expo oggi a cosa

serve? Secondo alcuni, è ormai solo una grandissima fiera, il mercato del villaggio più grande che c'è. Obiezione forse snob, perché comunque tanti hanno avuto da Expo un'occasione di arricchimento culturale, nonostante qualche sciatteria, qualche padiglione brutto o inadeguato, e un calendario di eventi non sempre di livello internazionale. La questione che è stata messa al centro dell'Expo, la disponibilità di cibo, è sicuramente fondamentale. Non per caso un'attenzione speciale è stata dedicata al riso, il cibo fondamentale per la sicurezza del continente asiatico, con aree appositamente dedicate, e a quelle colture che ancora definiscono la partecipazione dei continenti poveri al mercato globale: caffè, cacao, spezie. E un'attenzione speciale è stata rivolta all'agricoltura delle zone aride, minacciata dalla sovrappopolazione e dal riscaldamento globale. Il tema di "Nutrire il pianeta" era senza dubbio valido. Neppure i nostri bisnonni si sarebbero stupiti di un'Expo centrata sull'agricoltura, invece che sull'industria come la storica prima edizione, quella del 1851 a Londra, che venne intitolata appunto al progresso industriale. Ma già quella del 1855 a Parigi era nel nome dell'agricoltura, dell'industria e delle belle arti: vi parteciparono, tra gli altri, il Granducato di Toscana, il Regno di Sardegna, e lo Stato Pontificio. Assai antica, è l'idea di progresso.



III Forum Economico per le imprese italiane e miste operanti in Moldova

Una delegazione di UNSIK guidata dal presidente Mamone ha partecipato a Chisinau, nella Repubblica di Moldova, il 21/22 ottobre, al Terzo Forum economico per le imprese italiane e miste operanti in Moldova. Il Forum è un appuntamento importante organizzato dall'Ambasciata d'Italia, da Italian Trade Agency, da ACIM (Camera di Commercio Italo/Moldava) e CCIMD (Camera di Commercio e Industria Moldo/Italiana). Al Forum si incontrano i soggetti economici e associativi interessati allo sviluppo dell'interscambio moldo/italiano, e quest'anno si è svolto in concomitanza con Moldagrotech, la fiera internazionale mol-

dava dei macchinari agricoli, un altro evento dove la presenza imprenditoriale italiana è significativa. Tra i tanti temi discussi al Forum, dai problemi finanziari e fiscali a quelli doganali e di immigrazione, l'interscambio e la collaborazione in agricoltura hanno avuto una parte di tutto rispetto. Sugli strumenti per lo sviluppo dell'impresa agricola, in particolare, è intervenuto Carlo Parrinello di UNSIK. Le opportunità di finanziamento della BERS (Banca europea di ricostruzione e sviluppo), i programmi europei quali in primo luogo il programma COSME, il programma rivolto alle piccole e medie imprese che coinvolgerà anche Macedonia e Moldova in quanto Paesi

in via d'adesione all'Unione Europea, l'azione di SIMEST, l'agenzia finanziaria italiana per l'internazionalizzazione e l'accesso agli aiuti di Stato accordati all'Italia per sostenere i programmi di penetrazione commerciale all'estero sono stati tutti argomenti oggetto di specifico approfondimento. UNSIK, con la sua realtà italiana di circa 75mila imprese associate e oltre 1300 uffici sul territorio, ha interesse precipuo a favorire la cooperazione con la Repubblica di Moldova in ambito agricolo, commerciale, industriale, sociale e culturale, specialmente dal punto di vista della fornitura di servizi, trasferimento di conoscenze e competenze, implementazione di buone prassi.



Domenico Mamone al III Forum Economico per le imprese italiane e miste operanti in Moldova

Precisazione dell'UNSIK di Modica sui mercati contadini

Il consiglio comunale di Modica nel gennaio del 2009 dava il via libera all'istituzione dei mercati contadini a Modica approvando il "disciplinare per lo svolgimento dei mercati contadini riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli". A distanza di 6 anni il consigliere comunale del Partito Democratico, Carmelo Cerruto ha sollevato alcune questioni. "C'è qualcuno che controlla la provenienza dei prodotti e se realmente chi vende è lo stesso soggetto produttore? All'articolo 9 del regolamento si menzionano gli obblighi dei soggetti venditori.

Tra questi viene detto che ognuno ha il compito di esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola produttrice; non ci sembra che tali cartelli siano presenti se non in sporadici casi. All'articolo 11 si definiscono addirittura gli aspetti delle strutture di vendita; essi devono avere uno stile e una immagine ben riconoscibile attraverso l'utilizzo di materiale uniforme e logo di colore giallo e arancio.

Non ci sembra che ciò sia verificato". L'Unsic zonale di Modica, con una dichiarazione del responsabile Agatino Antoci, ha risposto così: "Vorrei innanzitutto ricordare ai consiglieri Spadaro e Cerruto, che quando facevano parte della maggioranza della vecchia amministrazione, il comitato dei mercati contadini portò in consiglio comunale alcune modifiche al regolamento per renderlo più organizzato ed ordinato, ma il consiglio comunale non ha mai deliberato tale proposta, rinviandola di volta in volta. Per quanto riguarda il lavoro svolto dal comitato dei mercati contadini in questi mesi, da compo-

nente dello stesso" prosegue Antoci "posso dire che, per prima cosa la questione sollevata dai due consiglieri che riguarda lo stile degli stand e l'omologazione degli stessi in modo uniforme, è anacronistica, perché l'amministrazione lo ha già segnalato ai produttori alcune settimane fa, i quali hanno ripristinato immediatamente l'aspetto uniforme come citato dal regolamento; inoltre il comitato negli scorsi mesi si è riunito regolarmente, allorquando si è verificata la restituzione di alcuni gazebo, da parte di produttori rinunciatari, che immediatamente sono stati consegnati ad altrettanti produttori regolarmente inseriti positivamente in graduatoria, e secondo il punteggio ottenuto. E comunque per chi fosse interessato, esiste una graduatoria con i relativi punteggi ottenuti, aggiornata a qualche mese fa.

Sulla questione delle quote associative, l'amministrazione, in concerto con il comitato, ha deciso di non far pagare più nessuna quota di partecipazione, cosa che ritengo giusta, anche perché la somma che regolarmente pagavano i produttori, serviva per coprire i costi di acquisto degli stand, i quali sono stati già abbondantemente pagati dai produttori agricoli nel corso degli anni, ottemperando alla quota mensile sopra citata. Infine sulla questione della mancata presenza di due consiglieri (uno di maggioranza e uno di opposizione) in seno al comitato del mercato contadino, così come segnalato dai consiglieri Spadaro e Cerruto, vorrei portarli a conoscenza del fatto che già nel periodo di governo della vecchia amministrazione, sorse un problema di incompatibilità del ruolo dei consiglieri comunali all'interno del

comitato dei mercati contadini che rischiò di far decadere da consigliere comunale i due membri scelti dal consiglio; quindi correttamente il nuovo consiglio comunale non ha mai nominato i due consiglieri membri del comitato; sarebbe invece opportuno modificare il regolamento. Vorrei ricordare ai consiglieri Spadaro e Cerruto, che la vecchia amministrazione della quale facevano parte, ha spogliato i mercati contadini di Modica del loro ruolo socio-culturale-turistico, quando decise in modo unilaterale di spostare la sua collocazione da Piazza Matteotti, alla nuova sede di viale Medaglie D'Oro; non considerando che il mercato contadino in Piazza svolgeva un ruolo di aggregazione, suscitava la curiosità dei turisti e dei passanti, portando dei benefici economici anche alle attività commerciali della zona (basta chiedere ai Bar che circondano Piazza Matteotti). I mercati contadini a Modica, raffigurano nel miglior modo la secolare importanza che ricopre nel territorio modicano, il mondo agricolo, e la sua ancora oggi predominante centralità nell'economia del nostro territorio."



Il corso SAB (ex REC), a condizioni economiche favorevoli grazie alla convenzione con Farmaprof


A seguito della convenzione stipulata tra Unsic e Farmaprof è data la possibilità per i nostri associati di potersi iscrivere e frequentare il corso SAB (ex REC), a condizioni economiche favorevoli: un corso libero per "Operatore Commerciale del Settore Alimentare e della Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande" ai sensi e per gli effetti della L.R. 18/85 ART. 40/41 secondo le leggi, normative nazionali e/o regionali di settore che ne definiscono la specificità ai sensi dell'art. 40 e 41 L.R. 18/85. La durata del corso in ore 100 (e come credenziali è necessario aver frequentato la scuola dell'obbligo) con un esame finale che verrà sostenuto in aula

presso la sede dell'Ente. L'esame finale verrà sostenuto in due giorni: il primo giorno si terrà la prova scritta (test con domande a risposta multipla) ed al superamento della stessa il giorno successivo si procederà con il colloquio orale sulle materie del corso. Per casi particolari si può chiedere la possibilità di sostenere l'esame in un unico giorno.

Al superamento del colloquio orale verrà rilasciato dalla Regione Calabria l'attestato di qualifica Professionale di 1° Livello, valido su tutto il territorio Nazionale. Da sottolineare che la sede del corso (e dell'esame) è situata a Lamezia Terme (Cz) che è collegata in modo ottimale per il trasporto aereo, ferroviario e stradale.

Le materie oggetto di studio prevedono: 30 ore di l'avviamento e gestione finanziaria amministrativa e fiscale dell'esercizio commerciale, 20 ore di organizzazione e gestione operativa dell'esercizio commerciale, 10 ore di riconoscimento merceologico ed etichettatura degli alimenti e 20 ore di manipolazione igienica e sicurezza degli alimenti.

Ovviamente il corso prevede anche 20 ore di gestione sicurezza del luogo di lavoro. Prevenzione incendi ed adozioni delle procedure antincendio, ai sensi del D.lgs. 81/08. Per maggiori informazioni contattare la Divisione Lavoro - Sede Nazionale: info@unsic-lavoro.it Tel 06 58333803 (Dott.ssa Francesca Gambini).



Convegno di Palermo “Licenziamenti, mansioni e nuovi contratti di lavoro nel jobs act”

Si è svolto a Palermo, lo scorso 31 ottobre l'incontro di formazione sponsorizzato dalla Aeur-med.p.l, cui hanno partecipato: UNSIC, ENASC, CONFIAL e PRO FOR (Progetto Forense dell'Unione libera degli avvocati). Una giornata di studio sul tema: “Licenziamenti, mansioni e nuovi contratti di lavoro nel Jobs act”. Sono intervenuti: l'Avv. Paolo Lanzarone, Presidente dell'Associazione Progetto Forense, l'Avv. Giuseppe Di Stefano, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Palermo Modera, l'Avv. Carmela Castello del Foro di Palermo (Componente Direttivo Pro For), l'Avv. Pierangela Landolino del Foro di Palermo anch'essa del componente Direttivo.

L'intervento del Dott. Gianfranco Pignataro Consigliere della Corte di Appello di Palermo verteva su “La nuova disciplina dei licenziamenti”, un tema estremamente delicato nel panorama lavorativo, inevitabile dunque parlare di contratti; proprio per questo è seguito l'intervento del Prof. Alessandro Bellavista, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Palermo, dal titolo: “Il mutamento di mansioni dopo il D.L Lgs n.81/2015”.

Dopo una prima fase introduttiva si è scesi nel merito della tematica del Jobs Act con l'intervento dell'Avv. Riccardo Gentile del Foro di Palermo “I contratti di lavoro nel Jobs Act”, seguito dall'intervento di Benedetto Di Iacovo, Coordinatore Nazionale CONFIAL sugli “effetti della nuova normativa sul lavoro nella sfera giuridica dei lavoratori”. Di Iacovo ha sostenuto che “Il Jobs Act è come a una rivoluzionaria medicina: inutile quando una persona è in salute, provvidenziale quando invece questa viene meno. Allo stesso modo, la riforma non avrà

realisticamente un impatto significativo nella gestione ordinaria dei rapporti di lavoro, quanto piuttosto nella loro fase patologica, atteso che il datore di lavoro potrà a questo punto, non ‘licenziare chi vuole’, come talvolta si legge, bensì, sapere con certezza a quali rischi va incontro. Inoltre, non operando un radicale *reset* nella materia, -per come sarebbe stato auspicabile, almeno da parte degli imprenditori - a far tempo da marzo 2015, complica la gestione dei rapporti di lavoro nell'ambito dell'impresa, le quali, dovranno fronteggiare due diversi regimi, ma avranno la possibilità di assumere a condizioni “più vantaggiose”, in entrata ed in uscita, con la facoltà di modificare le mansioni in *peius* nel corso del rapporto di lavoro. Si pongono, altresì, limiti alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria e si renderà, purtroppo, più agevole anche il licenziamento per motivi discriminatori.

Il Jobs Act, nonostante questo primo giudizio -che può sembrare anche completamente negativo-, può essere considerato, comunque, una buona opportunità per il mercato del lavoro italiano poiché punta a realizzare nuovi posti di lavoro, nonché quella combinazione tra flessibilità e sicurezza verso la quale da tempo si stanno muovendo i Paesi europei.

Una delle finalità più importanti del pacchetto legislativo -almeno nelle intenzioni del legislatore- è quella di aumentare il numero dei posti di lavoro, anche attraverso importanti sgravi contributivi, del contratto di lavoro a tempo indeterminato come forma comune del contratto di lavoro, in modo da renderlo più conveniente per le aziende e preferibile ad altre forme di

lavoro flessibile. A tal fine, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un contratto ‘a tutele crescenti’ (ma sarebbe più opportuno parlare di ‘indennizzi crescenti’) che, in caso di licenziamento illegittimo, aumenteranno in relazione all'anzianità di servizio. Il nuovo apparato sanzionatorio in materia di licenziamenti, sembra essere un testo legislativo più asciutto e di facile lettura, teso a ridurre al minimo lo spazio di discrezionalità del giudice per ridurre l'alea del giudizio e quindi ridurre il contenzioso, favorendo, altresì, la conciliazione standard in tutti i casi di licenziamento «fisiologico» e questo -per alcuni- non è più visto come evento estremo, di per sé negativo.

Il Jobs act interviene e modifica in maniera sostanziale - a mio parere riducendo le tutele- su tutta una serie di strumenti, quali: la nuova cassa integrazione, l'estensione della maternità, la riforma del collocamento, il restyling dei contratti di lavoro, la fine delle collaborazioni, le ispezioni unificate e la nascita dell'ANPAL, Agenzia per le politiche attive. Comparando, quindi, svantaggi e vantaggi per i destinatari della nuova normativa, spesso, rappresentanti del Governo affermano -non senza superficialità di analisi e in modo apodittico (quindi senza dimostrazione e senza sostegno di prove) - che gli svantaggi per i lavoratori assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti consistono - solo- nella riduzione delle ipotesi in cui è garantita la c.d. tutela reale in caso di licenziamento ingiustificato. I vantaggi sarebbero, invece, costituiti dall'aumento delle possibilità di essere assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato”. E' stato os-

servato, inoltre, che l'intervento in esame tramite l'alleggerimento degli oneri a carico delle imprese può generare nuove opportunità di lavoro e recuperare livelli di competitività contribuendo in modo sostanziale alla ripresa economica." La conclusione ha visto protagonista il Direttore Nazionale del Patronato ENASC Luigi Rosa

Teio con l'intervento sul cambiamento previdenziale a seguito della nuova normativa del lavoro. Rosa Teio ha concluso con un'osservazione ironica "Se gli studiosi parlano di quattro sistemi di welfare, ebbene noi in Italia ne abbiamo un quinto, quello basato sull'interpretazione della norma! Interpretazione spesso eccessiva, con il ri-

schio di dare alla circolare la forza di legge. E anche la diffusione delle cosiddette "categorie equivalenti" apre a troppe scelte arbitrarie. Ricordiamoci del resto che il jobs act dà forza agli enti certificatori, cioè a un sistema privato di definizione di categorie e competenze. Tutto questo apre diverse sfide anche per il patronato".



L'intervento del direttore nazionale del Patronato ENASC Luigi Rosa Teio

"Luci nel Blu": X° Rassegna Culturale dedicata al Cambiamento Climatico e al Patrimonio Ambientale Storico-Culturale targata NCRlit

Dal 28 ottobre al 7 novembre 2015, si è svolta "Luci nel Blu" rassegna culturale dedicata al Patrimonio Ambientale e Storico-Culturale, organizzata dall'Associazione culturale e senza scopo di lucro NCRit e l'AQ International, in collaborazione con la Pro Loco Città di Anzio e che quest'anno ha raggiunto la sua 10^a edizione. Partner ufficiale della manifestazione ENASC-UNSIc. La manifestazione, partita da Anzio (Roma) 28 ottobre incontrando gli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico "Innocenzo XII", per poi passare in

Umbria, a Fratta Todina, per poi approdare nelle giornate del 3 e 4 ottobre a Catania, presso il Liceo Statale Scientifico e Linguistico "Principe Umberto di Savoia". I Ricercatori e organizzatori hanno incontrato i ragazzi dell'Istituto Alberghiero "M. G. Apicio", chiudendo la manifestazione il 6 novembre, con il Liceo Scientifico di Anzio. Gli studenti delle scuole hanno assistito a conferenze tenute da ricercatori dell'ISPRA, dell'Unità Tecnica Antartide dell'ENEA e dal CNR, nello specifico CNR-IRSA, CNR-IBAM, CNR-ITABC, CNR-IBAF e

dell'ISPRA. Hanno inoltre partecipato la squadra navale della Polizia di Anzio, con il Sostituto Commissario Antonio Oliviero, la Marina Militare, con il CF(GN) Antonio Bignone, Stato Maggiore Marina Militare - 7° Reparto Navi, Ufficio Sistema Nave - Sezione Apparecchi Motore, che ha parlato della Flotta Verde e la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera - Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio. Presente anche Salvatore Cacciola, Presidente dell'NCR, Partner ufficiale del Movimento Ecologico della Repubblica dell'Uzbekistan, nonché

ideatore e organizzatore della manifestazione, ha collaborato con la RAI per la realizzazione di documentari per RAI 1 Mattina, istruttore federale CMAS (Confederazione Mondiale Attività Subacquee), con migliaia di immersioni alle spalle. In passato ha collaborato in qualità di consulente ed organizzatore di eventi scientifici/culturali con Agenzie di stato sia italiane che estere e ha ideato e promosso campionati mondiali di fotografia naturalistica giunti alla 11^a edizione in Italia, Giordania, Tunisia, Egitto, Thailandia, Grand Caiman, Maldive. Nel 2013 ha firmato un Memorandum d'intesa con il Movimento Ecologico della Repubblica dell'Uzbekistan, teso a documentare le emergenze ambientali derivate dalla scomparsa del Lago di Aral.

L'intento di "Luci nel Blu" è di: Promuovere la conoscenza della natura e dell'ambiente, con particolare attenzione a quello marino, delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico, culturale, del territorio e del paesaggio; Valorizzare e divulgare i problemi ambientali e dei fondali marini, costieri e del territorio e contribuire alla loro tutela mediante attività di monitoraggio e altre iniziative; Promuovere lo studio, la progettazione e la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale.

Numerosi, anche quest'anno, i Patrocini ricevuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lazio, Regione Siciliana, Comune di Anzio, Comune di Fratta Todina, Consiglio Nazionale delle Ricerche, ISPRA, Yunga FAO. Non sono mancate anche importanti partecipazioni, come quella dell'Unità Tecnica Antartide e della Marina Militare. Lo scopo primario di "Luci nel Blu" è e rimane quello di far conoscere attività, progetti, ricerche, svolti dai nostri Enti di Ricerca, certi che ciò possa dare un grande contributo di crescita soprattutto ai nostri giovani studenti. Tanti gli

argomenti trattati durante questa edizione: "Monitoraggio del pinguino di Adelia in uno scenario di cambiamento climatico", Dott.ssa Nicoletta Ademollo (CNR – IRSA); "Coltivazione di alghe marine e d'acqua dolce per la produzione di energia e bio-prodotti", Dott. Stefano Fazi, Ricercatore (CNR – IRSA); Ricerca al Polo Nord: la fotosintesi delle specie artiche, Dott.ssa Angela Augusti (CNR – IBAF); "Ricerca, nuove tecnologie e divulgazione per il patrimonio culturale", Dott.ssa Annarita Di Mauro - Dott.ssa Claudia Pantellaro, (CNR-IBAM); "Il Mar Mediterraneo: un hot spot di biodiversità", Dott. Pierpaolo Consoli (ISPRA); "La sana dieta in condizioni estreme", Prof. Roberto Verna, Ordinario di Patologia Clinica, Direttore del Centro per la Medicina e il Management dello Sport presso l'Università La Sapienza di Roma; Acqua piante cibo: dalle ricerche per il futuro nello spazio all'innovazione sostenibile per il presente, Dott. Alberto Battistelli (CNR-IBAF); Documentare per conoscere e valorizzare: metodologie scientifiche per i Beni Culturali", Dott. Roberto Gabrielli (CNR-ITABC); "Attività Logistica e Scientifica in Antartide", Dott. Alberto Della Rovere (Direzione Unità Tecnica Antartide dell'ENEA); "La Biodiversità", Dott. Danilo Leonardi, (NCR, RAI TV Producer); "Mareografia – Stazione Mareografica di Anzio", Ing. Ermanno Caruso (ISPRA); Acidificazione Marina, Dott.ssa Marta Manca Zeichen (ISPRA);

"Il Lago Aral – Uzbekistan Effetti micro climatici", Dott. Salvo Cacciola (Presidente NCR). Presso l'AQ International è stata allestita la Mostra, "Il Vento e il Vapore", Mostra di grafica del XIX secolo, realizzata da Ruggero Alcanterini con il Centro Studi documentazione e ricerche "ALTIS" - Comitato Nazionale Fair Play, a testimonianza della contestualità dell'evoluzione tecnica e della pratica sportiva della vela, in corrispondenza della decadenza della stessa nell'utilizzo commerciale e bellico a vantaggio del vapore, includente anche riferimenti alla "nascita della Coppa America".

Le conferenze si sono svolte ad Anzio, presso il Liceo Scientifico e Linguistico "Innocenzo XII, l' I.P.S. "M. G. Apicio, sede di Lavinio, la Scuola Media Cocchi Aosta di Todi, presso la sede di Fratta Todina (Perugia) e il Liceo Statale Scientifico e Linguistico "Principe Umberto di Savoia di Catania. Un ringraziamento va anche a Sepinia, Acqua Oligominerale Naturale, BRICO FR.AL.CA e carrozzeria Lo Bello. L'evento "Luci nel Blu", la cui prima edizione si è svolta nel 2000 nel Golfo della Marinella in Sardegna, rappresenta un importante momento di incontro, dibattito ed esposizione di tematiche, progetti e realtà legati alla tutela del nostro patrimonio ambientale e culturale: una manifestazione sempre più autorevole per la partecipazione di Enti e Istituti di Ricerca che hanno fatto del proprio lavoro il perno del loro impegno nella tutela di questo patrimonio.



Francesca Gambini (UNISIC LAVORO) alla manifestazione "Luci nel blu"



Legge di stabilità. Benefici in agricoltura

È stata annunciata dal governo la legge di stabilità 2016 che include importanti novità in ambito agricolo. Tra quelle di maggiore interesse troviamo certamente l'abolizione dell'IMU sui terreni agricoli e la tassa sul reddito delle attività produttive conosciuta come IRAP che ricordiamo essere stata reintrodotta dal governo Prodi nel 1996 con l'allora Ministro delle Finanze Visco. L'abolizione dell'IMU agricola sarà valida per i coltivatori diretti, gli impen-

ditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione, per i detentori di aree agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Quanto risparmieranno le imprese? Grazie agli interventi stabiliti, le imprese agricole avranno forti risparmi fiscali. Ad esempio un'azienda di produzione di latte in Lombardia, con un fatturato da 400 mila euro, beneficerà di 3.100 euro di taglio Irap, 1.800 euro di taglio IMU, oltre a 5.600 euro di au-

mento compensazione IVA, per un totale di 10.500 euro di tasse in meno. Risparmio da 8.800 euro, invece, per un'impresa vitivinicola da 12 ettari in Abruzzo, grazie all'eliminazione dell'Irap che costava 4.660 euro e dell'IMU che pesava per 4.220 euro. Anche al Sud l'intervento è molto consistente: per un'azienda agrumicola siciliana di 14 ettari, infatti, ci saranno oltre 12.200 euro di tasse in meno (5.386 euro di Irap e 6.858 euro di IMU).



Scadenze 2016: Contratti di terreni agricoli a piccola colonia stagionale e compartecipazione familiare

Il contratto di piccola colonia stagionale e di compartecipazione familiare è regolato dalla legge 203/1982 per l'esecuzione delle colture limitatamente al ciclo produttivo ed alle relative fasi di lavorazione, non oltre il ciclo di produzione annuale. Infatti, anche se il terreno viene condotto per diversi anni, la domanda di prosecuzione di tale rapporto di colonia deve essere presentata ogni anno. Nei rapporti di colonia stagionale il piccolo partecipante stagionale è un lavoratore agricolo associato all'impresa del concedente.

Al concedente spetta regolarizzare la posizione del partecipante o piccolo colono, presentando la relativa documentazione all'Inps. A differenza dei, più conosciuti, contratti di affitto dove il proprietario concedente il terreno riceve una certa somma dall'affittuario, nei rapporti di piccola colonia stagionale il proprietario con-


cede la conduzione del terreno per l'intero anno, dividendo il prodotto e relative spese di conduzione con il colono-conduttore. Ai fini delle prestazioni (malattia, maternità, disoccupazione) le giornate di piccolo colono sono equiparate, a tutti gli effetti, alle giornate di lavoro agricolo dipendente. Si considerano piccoli coloni quando il fabbisogno lavorativo risulti inferiore a 120 giornate l'anno.

Per il calcolo delle giornate da attribuire ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici si applicano i valori medi di impiego di manodopera per singole colture previste dal D.M. 04/06/1997. Le domande di costituzione e/o prosecuzione dei rapporti di piccola colonia relative al 2014 (legge 203/82). Devono essere presentate entro il termine del 31/01/2015. Il rispetto di tale termine è importante al fine dell'attribuzione di tutte le giornate previste dal D.M. Del 04/06/1997

(tabelle ettaro-culture). Le domande presentate dopo il 31 gennaio, ma entro 30 giorni dalla data di inizio rapporto colonico, potrebbero subire una riduzione delle giornate accreditate in quanto le stesse saranno rapportate al periodo di effettiva conduzione ed alle fasi lavorative realmente effettuate.

Alla domanda devono essere allegati: titolo di proprietà, contratto di colonia sottoscritto dalle parti (concedente e colono), situazione di famiglia del concedente e del colono, (autocertificazione), copia documento di identità e codice fiscale di entrambi.

Si precisa che il contratto di piccola colonia stagionale deve essere stipulato con l'assistenza delle organizzazioni sindacali; Per la necessaria assistenza nella compilazione e presentazione della domanda, gli interessati possono rivolgersi presso le sedi del sindacato UNSIC o presso le sedi del patronato ENASC.





Legge di stabilità 2016, le regole e le novità per usufruire del bonus ristrutturazioni e del bonus energia

Sono stati confermati ufficialmente nella nuova legge di Stabilità i bonus ristrutturazione ed energia. Anche nel 2016 chi esegue lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica potrà usufruire delle detrazioni Irpef del 50% e del 65%, e sono state introdotte delle novità in particolare per l'introduzione di nuove categorie di utenti che possono usufruire della detrazione. Detrazioni fiscali per la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo: prorogata al 2016 la detrazione del 50% per gli interventi edilizi. La detrazione fiscale è per un tetto massimo di 96mila euro ammortizzati in dieci rate annuali.

I lavori ammessi riguardano gli interventi di: manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; per la ricostruzione o il ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; restauro, risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o asse-

gnazione dell'immobile. Importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione: dal 26.6.2012 - fino al 31.12.2015 = 96.000 euro, *proposta dall'1.1.2016 = 96.000 euro*; misura della detrazione (dall'imposta lorda) dal 26.6.2012 - fino al 31.12.2015 = 50% *proposta dall'1.1.2016 = 50%*. Il bonus energia prevede una detrazione Irpef o IRES per tutti i lavori di riqualificazione energetica realizzati entro il 31 dicembre 2016. Ad usufruire del credito d'imposta sono tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito d'impresa, possessori degli immobili. La novità di quest'anno riguarda l'estensione del beneficio anche agli ex IACP e agli enti che gestiscono le case popolari.

Gli interventi riguardano i lavori di: riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, porte), installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, miglioramento energetico delle case popolari e lavori di adeguamento antisismico, messa in sicurezza degli edifici esistenti, aumento dell'efficienza idrica e rendimento energetico.

Questo sempre e quando l'immobile sia localizzato nelle zone classificate 1 o 2 di rischio sismico. Si può usufruire del bonus energia sia per gli interventi di riqualificazione dei singoli appartamenti che delle parti comuni dei condomini. La detrazione non è cumulabile con quella per il bonus ristrutturazioni. Per usufruire delle detrazioni per i lavori di ristrutturazione energetica ed edilizia è necessario aver effettuato il pagamento tramite



il cosiddetto "bonifico integrato", ovvero il bonifico bancario o postale indicando: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, estremi della legge della quale si intende avvalere (ristrutturazioni o risparmio energetico). Se si tratta di ristrutturazioni che riguardano le parti comuni di un edificio condominiale residenziale, in questo caso basta la certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio che ha effettuato i bonifici come previsto dalla normativa. Una delle innovazioni più importanti introdotta per il 2016 è l'estensione del bonus mobili all'anno prossimo anche per le giovani coppie (resta da stabilire quali saranno i limiti di tale definizione) che vanno in affitto e, cosa importante, senza che si debbano prevedere dei lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare. In pratica e solo per questa tipologia di soggetti, sarà possibile usufruire del bonus sull'acquisto degli arredi senza la concomitante apertura di un cantiere edilizio nella abitazione.

Corsi per il rilascio o rinnovo del patentino per i fitofarmaci anche a Rieti

L' ENUIP, in collaborazione con ICARUM, ente di formazione accreditato in Regione Lazio, ha aperto le iscrizioni per i corsi finalizzati al rilascio e il rinnovo dei certificati di "Abilitazione all'acquisto e

all'utilizzo dei prodotti fitosanitari" e di "Abilitazione per l'attività di consulente" anche a Rieti, dopo Frosinone, Latina, Roma e Viterbo. Si ricorda che i corsi di abilitazione suddetti sono obbligatori per tutti coloro che inten-

dono acquistare o impiegare prodotti fitosanitari.

Per informazioni, contattare la Dr.ssa Elisa Sfasciotti Tel 06 58333803 (e-mail: e.sfasciotti@enuip.it)

Corso di Alta Formazione per Responsabili di Caf e Patronato "strumenti e tecniche di assistenza fiscale"

Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso per Responsabili di Caf e Patronato, promosso dall'Università IUL - ItalianUniversity-Line - accreditata al MIUR e partecipata da INDIRE, in collaborazione con l'ENUIP e Perseo Impresa Sociale. Il corso erogato esclusivamente in modalità e-learning, con la possibilità per gli studenti di seguire il percorso formativo negli orari a loro più congeniali. Per l'accesso è sufficiente avere a disposizione un computer con cui collegarsi ad internet e le credenziali fornite dallo IUL.

Il programma didattico, che permetterà il rilascio di 45 crediti formativi riconosciuti ai formati, andrà ad approfondire sia argomenti di pertinenza CAF che del Patronato. In particolare gli argomenti di parte CAF sono di seguito sintetizzati: Quadro generale e disposizioni normative per la gestione di un CAF: CAF come centro di soluzioni per il cittadino, espli-



citandole sue caratteristiche ed il quadro normativo di riferimento che ne regola l'attività anche rispetto ai professionisti abilitati e agli intermediari ENTRATEL; i criteri per la remunerazione dell'attività (compensi dello Stato e dei clienti); l'attività di vigilanza da parte dell'agenzia delle entrate, gli aspetti contrattuali, l'informativa ai clienti e il trattamento dei dati personali; la gestione dell'hardware, software e il collegamento internet necessari per

l'operatività. Materia di studio sarà anche il sistema tributario, le tipologie di reddito, gli oneri e le spese detraibili, lo studio della "galassia previdenziale" accompagnata dalla definizione del quadro normative del patronato e molto altro ancora. Grazie alla partecipazione dell'ENUIP, rispetto al costo al pubblico per l'iscrizione pari a 1.200,00 euro, per gli iscritti segnalati o provenienti dal network UNSIC la quota di partecipazione prevista è di 500,00 euro.

Corso di formazione professionale “paghe e contributi”

L' ENUIP, in collaborazione con il CAF Imprese, sta organizzando un corso base in materia di paghe e contributi. Il percorso, della durata complessiva di 50 ore e con inizio a gennaio 2016, prevede il coinvolgimento di docenti esperti con un'esperienza pluriennale in materia e sarà articolato nei seguenti moduli

didattici: rapporti di lavoro subordinati: norme, adempimenti, gestione rapporto di lavoro; calcolo retribuzione; eventi INPS/INAIL; trattamento di fine rapporto e adempimenti fiscali e previdenziali. Il costo per la partecipazione per gli esterni è di 550,00 euro (IVA esente), ma per coloro che sono segnalati o fanno parte del net-

work UNSIC, è di 350.00 euro (IVA esente). Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet dell'ENUIP Nazionale (www.enuip.it) oppure contattare Elisa Sfasciotti o Nicoletta Nicoletti presso la sede nazionale, ai seguenti recapiti: Tel 06 58333803 e-mail e.sfasciotti@enuip.it; n.nicoletti@enuip.it

Servizio Civile Nazionale: avviati i progetti



I l 3 novembre sono stati avviati i progetti di Servizio Civile Nazionale dell'ENUIP e finanziati nell'ambito del Bando 2014, dal titolo Giovani senza frontiere, Sportello per la Terza Età e Sportello Integrazione Immigrazione, che hanno visto la selezione di oltre ottanta su tutto il territorio nazionale.

I progetti, con una forte valenza nel settore sociale, avranno una durata un anno e coinvolgeranno i giovani volontari in diverse attività dando loro modo di acquisire nuove competenze e conoscenze che potranno essere utili per il loro futuro lavorativo e professionale.

Per sondare le prime impressioni dei giovani inseriti, si è condotta una breve indagine su un piccolo campione di volontari scelti in maniera proporzionale su tutti i progetti e le varie sedi di progetto dislocate su tutto il territorio nazionale. Rispetto alle motivazioni che hanno spinto i

giovani volontari a scegliere di intraprendere un'esperienza di servizio civile, si è rilevato che queste sono principalmente due: da un lato il loro desiderio di potersi introdurre nel mondo del lavoro e contestualmente poter contribuire positivamente alla società. In particolare per il progetto “Sportello integrazione immigrati”, tutti i giovani intervistati hanno condiviso la sua importanza sociale e molti tra loro hanno espresso il desiderio di imparare a interagire con persone in difficoltà e a gestire una relazione di supporto dell'ambito dei servizi per l'integrazione.

Per i volontari coinvolti nel progetto “Sportello per la terza età”, si è rilevato un forte interesse a promuovere un'attività che possa incentivare il confronto tra vecchie e nuove generazioni per salvaguardare la memoria storica nel processo di avanzamento della società. Un aspetto interessante che gli intervistati hanno voluto sotto-

lineare riguarda l'opportunità di venire a contatto con le conoscenze e le esperienze degli anziani, un bene prezioso da cui trarne beneficio.

I volontari inseriti, infine, nel progetto “Giovani senza frontiere” hanno evidenziato in particolare il desiderio di poter approfondire le loro capacità di ascolto e di sostegno.

L'obiettivo principale rimane comunque quello di implementare le proprie abilità e competenze acquisite e di impararne di nuove. Tutti i ragazzi, indipendente dal progetto in cui sono stati inseriti, hanno sottolineato come hanno trovato l'ambiente estremamente accogliente ed il personale collaborativo e aperto alle loro richieste, adoperandosi per un loro completo e totale inserimento nella struttura. È interessante notare che tutti i volontari sono convinti di poter dare con le loro attività e il loro operato un contributo importante e positivo sul territorio in cui operano.

La Nuova disciplina delle mansioni

Il D. Lgs 81/2015 ha provveduto a modificare, con decorrenza 25 giugno 2015, la disciplina delle mansioni correlate alle prestazioni lavorative. Il principio generale sancito dal 2103 del codice civile stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, a quelle corrispondenti all'inquadramento successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale delle ultime effettivamente svolte.

Il nuovo testo del 2103 introduce la possibilità di adibire a mansioni di livello inferiore, purché rientranti nella stessa categoria legale di impiegato, operaio, quadro o dirigente nei casi in cui l'azienda apporti modifiche all'assetto organizzativo che coinvolgono le posizioni lavorative. Ulteriori casistiche possono essere stabilite dal contratto collettivo di qualsiasi livello, compresi quelli aziendali. In questi casi l'azienda dovrà comunicare la variazione di mansioni al lavoratore in forma scritta, pena la nullità del provvedimento. Il lavora-

tore ha diritto a conservare comunque la retribuzione del livello superiore e il trattamento retribuito ad esso collegato, fatta eccezione per quegli elementi connessi direttamente alla particolarità della prestazione (es. indennità di maneggio denaro del cassiere che svolgerà mansioni che non prevedono responsabilità legate al denaro). Il datore di lavoro potrà così avvalersi del diritto di modificare l'oggetto del contratto quando decide di modificare la propria attività o la propria organizzazione del lavoro senza dover ricorrere al licenziamento ma modificando le mansioni svolte dal lavoratore anche in senso peggiorativo. Rispetto al passato un eventuale giudice chiamato ad esprimersi sulla legittimità del provvedimento non potrà più fare una valutazione basata sul confronto tra mansioni precedenti e successive ma soltanto valutare un eventuale peggioramento di inquadramento e di retribuzione. La novità più discussa e pregnante consiste nella possibilità di stipulare degli accordi in-

dividuali, in sedi sindacali o presso la DTL (e in tutte quelle altre sedi di cui all'art. 2113, co.4) che prevedono la modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della retribuzione. Questi accordi devono essere stipulati nell'interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, all'acquisire una diversa professionalità o a migliorare le proprie condizioni di vita.

Nella stipula dell'accordo il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un Consulente del Lavoro. Un'altra novità riguarda l'assegnazione a mansioni superiori e al momento in cui queste diventano definitive salvo diversa volontà del lavoratore. E' stato allargato il periodo da tre a sei mesi (o diverso periodo stabilito dai CCNL) e si precisa che devono essere continuativi. Sono esclusi i casi di sostituzioni per lavoratori assenti. Resta invariato il limite di trasferimento da un'unità produttiva all'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.



Assunzioni congiunte in agricoltura

L'Inps con messaggio 6605 del 28 ottobre 2015 informa che nell'ambito delle assunzioni congiunte in agricoltura, ha comunicato di aver implementato la procedura della Denuncia Aziendale con riferimento agli adempimenti del Referente Unico sul sito istituzionale: un passo necessario al fine di consentire la presentazione della denuncia da parte del Referente Unico in caso di assunzione congiunta nel settore agricolo. Per i datori di lavoro è infatti possibile, già dallo scorso 10 settembre, instaurare "rapporti di lavoro congiunto" in agricoltura con il medesimo lavoratore dipendente, chiamato a svolgere attività subordinata presso

più aziende coobbligate all'assunzione. Più specificatamente il Referente Unico, nella compilazione del quadro "B" (Anagrafica aziendale del modello DA), dovrà avvalorare con un "SI" il nuovo campo "assunzioni congiunte" e, ai fini della comunicazione delle informazioni relative alle aziende co-datrici, dovrà compilare il nuovo quadro "I" (assunzioni congiunte) indicando, per ogni co-datatore, le informazioni elencate al punto 3 della circolare n.131/2015. Tali informazioni dovranno essere riportate anche per l'azienda individuata quale referente unico. Approvata la Denuncia Aziendale da parte dell'operatore, sarà rilasciato il codice CIDA e attribuito, alla

nuova posizione, il codice tipo ditta 1: "55-aziende congiunte". All'interno del "Cassetto previdenziale aziende agricole", nella sezione relativa all'anagrafica, il Referente Unico, a breve, potrà visualizzare tutte le informazioni contenute nella D.A. approvata. Gli operatori di sede potranno visualizzare tutti gli elementi afferenti ai co-datori all'interno della procedura 5 A che è stata implementata con l'introduzione di una nuova "Scheda" denominata "Dati Assunzioni Congiunte" all'interno della quale sono riportati: nella posizione del Referente unico, i dati riepilogativi di tutti i co-datori; nella posizione di ciascun co-datatore, i dati riepilogativi del Referente Unico.



Xylella: prevista il 18 novembre udienza per sospensiva

Il caso della *Xylella fastidiosa* continua ancora a fare notizia, creando forti malcontenti, allarmi e veri e propri focolai sia sociali che fisici. Per l'allarme Franco Gabrielli, capo della Protezione Civile, ha nominato Commissario di Giuseppe Silletti, comandante regionale del Corpo Forestale. Il Commissario per l'emergenza *Xylella fastidiosa* tiene continuamente informati Ministero delle Politiche agricole, Regione e Dipartimento, collaborando con l'Istituto per le attività irrigue e forestali della Regione Puglia e la Regione Puglia nel suo complesso, oltre che sul servizio fitosanitario regionale e fare riferimento ai soggetti territoriali interessati. I fondi stanziati sono 13,6 milioni di euro, che serviranno per la localizzazione, il cronoprogramma di 180 giorni e i costi di intervento, mentre per un eventuale indennizzo dei danni, come ha specificato Silletti: "Lo stato epidemiologico, attual-

mente, risulta accertato nei territori di 56 comuni della provincia di Lecce e 5 della provincia di Brindisi." Per quanto riguarda il Brindisino, oltre a Oria e Torchiarolo, i comuni interessati sono Cellino San Marco e Torchiarolo." Il caso per ora ha avuto alcuni risvolti: il Tar del Lazio, con decreto, ha accolto i ricorsi di due proprietari di terreni di Oria (Brindisi) nei quali ci sono circa 200 ulivi che secondo il piano per l'emergenza *Xylella* andrebbero abbattuti.

I tagli, così come già avvenuto per Torchiarolo e Trepuzzi, sono quindi sospesi. La camera di consiglio per discutere la conseguente richiesta di sospensiva è fissata per il 18 novembre prossimo. I ricorsi sono stati formulati dall'avvocato Giovanni Pesce che è anche l'intestatario di un uliveto in contrada Frascata, la zona in cui tra il 13 aprile e il 7 luglio scorsi sono stati abbattuti 52 ulivi infetti. Il 4 novembre sarà discussa invece la richie-

sta di sospensiva richiesta dai 22 olivicoltori di Torchiarolo. Ad oggi nel Brindisino sono stati abbattuti 664 ulivi, rispetto ai 433 alberi abbattuti nel Leccese. Gli abbattimenti andranno avanti, anche perché l'Italia deve dimostrare all'Europa, che per ora ha solo congelato la procedura di infrazione (si parla di alcuni miliardi di euro che il nostro Paese sarebbe costretto a pagare), di tener fede alle norme contenute nella Decisione di esecuzione Ue, mutuata nel decreto del governo, che indicano, almeno per ora, quella degli abbattimenti come unica strada percorribile per contrastare il batterio. Il ministro alle Politiche agricole, Maurizio Martina, sta anche lavorando per aumentare i ristori ai contadini che abbattano volontariamente: si cercherà di passare da 146 a 250 euro per ogni albero sradicato. Il commissario Silletti si appresta a liquidare i primi indennizzi già dai primi giorni di Novembre.



Disoccupazione agricola del 2016

competenza anno 2015: scadenza 31/03/2016

La disoccupazione agricola è una prestazione a sostegno del reddito. Tale indennità è pari: al numero di giornate lavorate nel 2015 per un massimo di 365 giorni. Da tale calcolo vanno eliminate le giornate lavorate come dipendente agricolo e non agricolo, di lavoro in proprio, quelle indennizzate con la malattia, maternità infortunio e quelle non indennizzabili; al 40% della retribuzione di riferimento, da tale importo deve essere detratta la trattenuta del 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà per un massimo di 150 giorni; al 30% della retribuzione effettiva per gli operai agricoli a tempo indeterminato ma senza trattenuta del 9%. La domanda di disoccupazione agricola 2016 per l'anno di competenza 2015 deve essere presentata entro il 31 marzo 2016, pena la decadenza dal diritto. In caso di decesso dell'assicurato, la domanda potrà essere inoltrata dagli eredi sempre entro il 31 marzo dell'anno successivo in cui si è verificata la disoccupazione involontaria. L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione, mediante bonifico bancario, postale, libretto postale. E' opportuno che sulla domanda sia indicato il numero IBAN che deve coincidere con il nome del richiedente la prestazione. Il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. Per coloro che, nell'anno di

competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola e/o eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide ai fini del diritto alla pensione anticipata. Per accedere all'indennità di disoccupazione agricola i lavoratori devono essere inquadrati come: operai a tempo determinate, piccoli coloni, compartecipanti familiari, piccoli coltivatori diretti che hanno versato volontariamente fino a 51 le giornate; operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per un certo periodo dell'anno, lavoratori agricoli che si dimettono per giusta causa. L'indennità di disoccupazione agricola 2016 spetta ai lavoratori agricoli con i seguenti requisiti: essere iscritti, nell'anno 2014, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato; aver versato nel biennio 2014 e 2015 almeno 102 contributi giornalieri, esempio: Anno 2014 gg. 20 – Anno 2015 gg. 82 tot. 102 gg. — Anno 2014 gg. 51 – anno 2015 gg. 51 tot. 102 gg. In alternativa: in assenza del biennio essere iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli nell'anno 2015 ed avere almeno un contributo settimanale coperto da assicurazione contro la disoccupazione per lavoro extra-agricolo negli anni precedenti (2012-2013-2014 e precedenti). Ai fini del calcolo contributi, vengono considerati anche i contributi figurativi versati nel biennio precedente, come periodo di maternità obbligatoria o congedo parentale. Le giornate possono essere lavorate anche in altri settori, purchè la prevalenza nel biennio sia in agricoltura. Iscrizione al centro per l'impiego per riconoscimento dello stato di disoccu-

pazione. Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile. Prestazioni accessorie: Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può essere avanzata la richiesta dell'ANF (l'assegno al nucleo familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di 5 anni. L'Inps eroga l'assegno per il nucleo familiare sull'indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull'attività lavorativa prestata.

I requisiti relativi al reddito ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell'assegno è, però, legata alla durata dell'attività lavorativa. Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete: per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%); per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino ad un massimo di 180 giorni. Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete per l'intero anno (312 giorni) sull'attività lavorativa. L'assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio.



CALABRIA: "Fondo Approdo" per le giovani donne

La Regione Calabria, attraverso l'operazione "Fondo Approdo" inserita all'interno del Fondo Unico per l'Occupazione e la Crescita (FUOC), concede prestiti a favore delle giovani professioniste iscritte a un albo che vogliono avviare un'attività professionale. L'iniziativa si rivolge alle giovani donne residenti in Calabria, con meno di trent'anni, che svolgano un tirocinio professionale o un periodo di pratica o a professioniste under 35 o con anzianità d'iscrizione all'Ordine inferiore ai cinque anni. I prestiti possono essere concessi anche alle società tra professionisti in cui la maggioranza sia rappresentata da donne. Le iniziative ammissibili a finanziamento sono acquisizione di strumenti informatici per le giovani professioniste che realizzino attività di tirocinio o praticantato e programmi di investimento per l'avvio di

nuovi studi professionali e per l'avvio o il potenziamento di studi di società tra professionisti a favore dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del precedente punto. L'assegnazione dei finanziamenti sarà gestita attraverso una procedura a sportello, senza procedere alla formazione di graduatorie. La valutazione proseguirà fino all'esaurimento dei fondi, la dotazione complessiva del "fondo unico per l'occupazione e la crescita" è pari ad €57.500.000. Sono ammissibili al finanziamento, le spese per le giovani professioniste che realizzano attività di tirocinio o praticantato quindi l'acquisizione di strumenti informatici: attrezzature informatiche e licenze e/o software per un importo complessivo non superiore a €5.000, per la realizzazione di programmi per l'avvio di nuovi studi professionali e l'avvio o potenziamento di società tra professionisti. Nel

secondo caso le spese ammesse comprendono: attrezzature e arredi, nuovi di fabbrica; opere murarie ed assimilate (max 40% della spesa totale agevolabile); hardware e software; adozione di sistemi di certificazione della qualità; realizzazione di sito web dello studio; spese di avvio e funzionamento per il primo anno.

Le sono ammesse per un importo complessivo non superiore a: euro 25.000,00 per i programmi finalizzati all'avvio di nuovi studi professionali oppure per euro 25.000,00 per i programmi finalizzati all'avvio o al potenziamento di società tra professionisti costituite in maggioranza da giovani donne e sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e ovviamente Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di beni usati.

LAZIO: Loan for SME's, contributi a imprese



Con la determinazione n. G05411 del 5 maggio 2015 (BUR n. 37 del 7 maggio 2015) la Regione Lazio ha approvato l'avviso pubblico per la concessione di contributi in conto interessi in relazione a finanziamenti accordati alle imprese dalle banche elencate nello stesso avviso, nell'ambito della linea di credito "Regione Lazio Loan for SME's" della BEI (Banca Europea degli Investimenti). Possono presentare do-

manda di contributo: Le micro e piccole imprese sono ammissibili qualora abbiano sede operativa nel territorio regionale, le medie sono ammissibili qualora abbiano sede operativa nelle "aree di crisi" ed anche le imprese che occupano fino a 3.000 dipendenti e che abbiano sede operativa nelle "aree di crisi", come definite nell'Appendice II all'Avviso pubblico. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi concesso entro il limite

dello stanziamento di euro 3.000.000, fatta salva la possibilità di rifinanziare l'intervento fino a un massimo di 10.000.000 di euro, della quale sarà data tempestiva pubblicità.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, compilando e inoltrando on-line il formulario già reso disponibile a partire dalle ore 09.00 del 9 giugno 2015 e fino ad esaurimento delle risorse stanziare.

TOSCANA: “Nascere e crescere, Impresa da ragazzi”: i bandi per finanziare l’impresa giovane

Il 15 ottobre partirà un pacchetto di agevolazioni finanziarie, da oltre 21 milioni di euro, per l’avvio di piccole imprese di giovani e il consolidamento di start up, all’insegna dell’innovazione tecnologica. Il piano è stato studiato per molteplici settori del manifatturiero, del commercio, del turismo e del terziario.

Si tratta di finanziamenti agevolati a tasso zero, voucher (un contributo in conto capitale del 100%) e garanzie per investimenti materiali e immateriali e per servizi innovativi, a favore di giovani under 40 che vogliono avviare un’impresa in cui si utilizzano tecnologie di “smart specialisation” come ICT e Fotonica, Fabbrica intelligente, Chimica e nanotecnologie, e a favore di giovani imprenditori (impresa costituita da almeno 2 anni e da non più di 5 anni) che vogliono consolidare ed espandere la propria attività economica. Possono presentare domanda: le micro e piccole imprese la cui costituzione è avvenuta nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione; persone fisiche che costituiranno l’impresa entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione sempre che non abbiano un’età superiore a 40 anni al momento della costituzione dell’impresa medesima.

Le imprese devono esercitare nel territorio della Toscana attività prevalente in uno dei seguenti codici Ateco Istat 2007: estrazione di minerali da cave e miniere, attività manifatturiere con limitazioni per le divisioni 10, 11 12; occorre che i prodotti trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori primari per una quota



inferiore al 51% della quantità annua trasformata e commercializzata nell’impianto medesimo; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; costruzioni; commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli, esclusivamente per i seguenti codici: 45.2 ; 45.40.3, 45.40.30; trasporto e magazzinaggio ad esclusione dei seguenti codici: 49.39.01; 52.22.0; 52.22.09; servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione delle divisioni 58, 59, e 60 e dei gruppi 63,91; Attività professionali, scientifiche e tecniche, ad esclusione dei codici: 71.11,

73.11, 74.2, 74.3; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ad esclusione della divisione 79, dei gruppi 77.22, 79, 82.3 e della categoria 77.21.02; sanità e assistenza sociale, ad esclusione del gruppo 86.1; altre attività di servizi, esclusivamente per i codici 95 e 96 con esclusione della categoria 96,04,2.

La scadenza e presentazione domanda online a è partire dalle ore 9:00 del 15 ottobre, fino ad esaurimento delle risorse presenti nel plafond del bando.

Info sul sito della Regione: www.regione.toscana.it/-/nascere-e-crescere-impresa-da-ragazzi-i-bandi-per-finanziare-l-impresa-giovane .

La proposta di legge di stabilità per l'anno 2016

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sul proprio sito internet, le principali disposizioni presenti nella prossima Legge di Stabilità 2016, le indicazioni si riferiscono al disegno di legge approvato dal Governo nella seduta del 15 ottobre 2015. Si tratta di una manovra finanziaria di 26,5 miliardi di euro, che potrà aumentare fino a 29,5 miliardi in base all'accoglimento o meno della richiesta, avanzata alla Ue, di utilizzare uno 0.2% di spazio di patto in più per la "clausola migranti". La Legge di Stabilità 2016 prosegue il piano di taglio delle tasse, avviato lo scorso anno, intensifica la lotta contro la povertà e la tutela delle fasce più deboli della popolazione, procede con la spending review. I punti principali della legge prevedono che vengano totalmente disattivate per il 2016 le clausole di salvaguardia previste dalle precedenti disposizioni legislative per un valore di 16,8 miliardi. Di conseguenza non ci saranno aumenti di Iva e Accise, che l'imposta sulla prima casa viene abolita per tutti per una riduzione fiscale complessiva pari a circa 3,7 miliardi.

La Tasi viene abolita anche per l'inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale; vengono esentati dall'Imu tutti i terreni agricoli – montani, semi-montani o pianeggianti – utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società. L'alleggerimento fiscale per chi usa la terra come fattore produttivo è pari a 405 milioni. I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito conseguente alle predette esenzioni di Imu e Tasi su abitazione principali. Le nuove regole consentiranno ai Comuni che hanno risorse in cassa di impegnarle per investimenti per circa 1 miliardo nel

2016. In aggiunta sarà consentito lo sblocco di pagamenti di investimenti già effettuati (e finora bloccati dal Patto) a condizione che i comuni abbiano i soldi in cassa. Gli imbullonati non saranno più conteggiati per il calcolo delle imposte immobiliari per un alleggerimento fiscale pari a 530 milioni di euro. L'IRAP in agricoltura e pesca dal 2016 sarà azzerata. La misura è volta a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi (a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016) attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell'Ires e dell'Irpef.

La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è del 40% portando al 140% il valore della deduzione. L'IRES si ridurrà del 3,5%, dall'attuale 27,5% al 24%, a partire dal 2017, con uno sgravio di 3,8 miliardi nel primo anno che arriverà a circa 4 miliardi dall'anno successivo. Si potrà anticipare di un anno l'entrata in vigore della riduzione dell'aliquota qualora le istituzioni europee accordino la 'clausola migranti'.

Per professionisti e imprese di piccole dimensioni la norma viene modificata per ampliare l'accesso al regime fiscale forfettario di vantaggio. La soglia di ricavi per l'accesso a tale regime viene aumentata di 15.000 euro per i professionisti (portando così il limite a 30.000 euro) e di 10.000 euro per le altre categorie di imprese. Viene estesa la possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un'attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30.000 euro. Per le nuove start up viene previsto un regime di particolare favore con l'aliquota che scende dall'attuale 10% al

5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni). In attesa di una riforma strutturale sulla fiscalità delle società di persone, aumenta la franchigia di deduzione IRAP per questa tipologia di imprese da 10.500 a 13.000 euro. Anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 è prevista una agevolazione attraverso la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi, misura che complessivamente porta a un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017.

Per quanto riguarda il bonus edilizia, viene aumentata dal 36% al 50% la detrazione sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, confermando l'attuale livello di agevolazione.

La detrazione viene mantenuta anche per l'acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici. Si conferma al 65% il cosiddetto 'ecobonus', la detrazione sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili. Sulla quota di salario di produttività, di partecipazione agli utili dei lavoratori o di welfare aziendale derivante dalla contrattazione aziendale si applica l'aliquota ridotta del 10% con uno sgravio fiscale complessivo di 430 milioni nel 2016 che sale a 589 negli anni successivi. Il bonus avrà un tetto di 2.000 euro (estendibile a 2.500 se vengono contrattati anche istituti di partecipazione) e sarà utilizzabile per tutti i redditi fino a 50.000 euro.

La soglia per i pagamenti in contanti sale da 1.000 a 3.000 euro. Crescono i fondi per la cooperazione internazionale: 120 milioni nel 2016 e per quanto riguarda il sostegno ai più deboli: 90 milioni nel 2016 per la Legge sul "Dopo di noi" per sostenere persone con disabilità al venir meno dei familiari. Rifiinanziamento del Fondo per la



non autosufficienza per un totale di 400 milioni di euro. Si anticipa di un anno la semplificazione delle sanzioni amministrative in campo fiscale. Le imprese si vedranno subito rimborsare l'IVA per i crediti non riscossi, senza dover aspettare la fine delle procedure concorsuali. Si permette lo scioglimento delle società di comodo. Viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 'Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale' al quale è assegnata la somma di 600 milioni di euro per il 2016 e di un miliardo a decorrere dal 2017.

Il Fondo finanzia la legge delega sulla povertà che verrà approvata come collegato alla legge di stabilità. Parte la prima misura strutturale contro la povertà, che sarà prioritariamente rivolta alle famiglie povere con minori a carico. Viene poi istituito, in via sperimentale, un altro fondo finalizzato a misure di sostegno contro la povertà educativa, alimentato da versamenti

effettuati dalle fondazioni bancarie. Attraverso questa seconda iniziativa si rendono disponibili ulteriori 100 milioni l'anno. Aumenta la "no tax area", ossia la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l'Irpef.

Per i soggetti sopra i 75 anni si passa dall'attuale soglia di 7.750 euro a 8.000 euro, sostanzialmente lo stesso livello previsto per i lavoratori dipendenti. Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni la "no tax area" aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro. Viene prevista la settima operazione di "salvaguardia" a favore dei soggetti in difficoltà con il lavoro e che non hanno ancora maturato i requisiti della legge Fornero per accedere al pensionamento. Per finanziare la settima 'salvaguardia' si spendono le risorse non utilizzate nelle precedenti salvaguardie chiuse. Il regime sperimentale per le donne che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età (e la pensione calcolata con il metodo contribu-

tivo) viene esteso al 2016, anno in cui devono essere maturati i requisiti. La norma è finalizzata ad accompagnare i lavoratori più anziani al pensionamento in maniera attiva. Si potrà chiedere il part time ma senza avere penalizzazioni sulla pensione perché lo Stato si farà carico dei contributi figurativi. Il datore di lavoro dovrà corrispondere in busta paga al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non prestate, che si trasformeranno quindi in salario netto.

Ed ancora per quanto concerne il mondo della formazione: 500 nuovi professori saranno selezionati sulla base del merito tra i migliori cervelli, all'estero o "in trappola" in Italia, in settori strategici per il futuro del Paese. Per tale misura sono previsti 40 milioni per il prossimo anno e 100 milioni dal 2017 e l'assunzione di 1.000 nuovi ricercatori vengono destinati 45 milioni nel 2016, che salgono a 60 milioni nel 2017 e a 80 milioni nel 2018.

Seminario organizzato dall'Inail a conclusione della campagna europea

Si è svolto il 29 ottobre 2015 a Roma, a Villa Malta, in Via di Porta Pinciana 1, il seminario dell'Inail organizzato a conclusione della campagna europea. La giornata di studio, dal titolo: "Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato: le buone pratiche in Italia" – in linea con la chiusura ufficiale della campagna, che si terrà a Bilbao il 3 e 4 novembre prossimi – ha visto la presentazione degli elementi chiave che hanno caratterizzato la campagna in Italia e i risultati del concorso "Premio europeo per le buone pratiche". Un'altra tappa della campagna al termine della Settimana

europea su salute e sicurezza. Presente per l'Unsic, la Divisione Lavoro, nella persona di Francesca Gambini. L'iniziativa, curata dalla Direzione centrale Prevenzione, si inserisce nell'ambito della campagna europea biennio 2014-2015 promossa dall'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro (Eu-Osha) di Bilbao ed è stata un'ulteriore occasione per affrontare i temi chiave della campagna, focalizzata sulle criticità e le emergenze derivanti dallo stress connesso al lavoro e sulle migliori soluzioni organizzative da predisporre per cercare di superarle. Aziende ed enti hanno presentato le 'Buone Pratiche'.

E sono proprio le 'Buone Pratiche' ad essere state al centro della giornata, aperta dagli interventi di Ester Rotoli, Direttore Centrale Prevenzione Inail, e da Paolo Onelli, Direttore della Direzione Generale Tutela delle condizioni di lavoro e Relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Grandi e piccole imprese, ministeri e regioni, enti privati e aziende pubbliche, operanti in diversi comparti produttivi dell'industria, del terziario e dei servizi hanno illustrato le innovazioni più appropriate messe in campo per migliorare gli standard lavorativi e per aumentare le condizioni di salute e benessere tra i lavoratori.

La nuova disciplina per gli sgravi contributivi anno 2016

L'articolo 11 del disegno di legge di Stabilità 2016 presentato dal Governo al Parlamento tratta la proroga, per l'anno 2016, dell'esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previ-

sti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 1 si applicano: nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti; nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milione di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente

ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno. L'esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia.

Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.



IL LAVORATORE PUO' OTTENERE LA DISAPPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CONCESSIONE DELLA CIGS

- Posizione di diritto soggettivo

(CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 18425 DEL 18 SETTEMBRE 2015, PRES. ROSELLI, REL. MAISANO)

In materia di c.i.g.s. sono da considerare generici - e, quindi, lesivi dell'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 - i criteri di scelta dei dipendenti interessati alla sospensione determinati facendo esclusivo riferimento alle "esigenze tecnico-organizzative" (riferite a un non meglio precisato "andamento della ristrutturazione e riorganizzazione" nonché ad altrettanto vaghe "richieste dei volumi produttivi attuali e necessari al mercato di riferimento"), senza ulteriori indicazioni precise delle posizioni lavorative sulle quali la scelta verrà poi concretamente operata in base alla formazione di una graduatoria rigida alla quale il datore di lavoro deve fare esclusivo riferimento, senza alcun margine di discrezionalità, onde consentire anche al singolo lavoratore di operare la prescritta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere. La suddetta violazione non può ritenersi sanata dall'eventuale effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, in quanto queste ultime si vengono a trovare in una situazione nella quale devono interloquire sul tema pur senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare. La violazione delle



indicate disposizioni sulla indicazione e sulla comunicazione alle organizzazioni sindacali di adeguati criteri di scelta del personale da sospendere e di adozione di meccanismi di rotazione nella sospensione - in assenza di comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo giustificative dell'adozione di precisi meccanismi alternativi alla rotazione determinati ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 8 - comporta l'illegittimità del provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale e quindi l'illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi.

Questi vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l'accertamento, previa disapplicazione incidenter tantum del provvedimento amministrativo di concessione della c.i.g.s., dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligazione retributiva alla stregua dell'ordinario regime previsto dall'art. 1218 cod. civ., essendo venuta meno, quale ragione d'esonero dalle conseguenze dell'inadempimento, l'elevazione al livello dell'impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale.

L'ART. 28 ST. LAV. NON E' APPLICABILE AI SINDACATI DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI QUALI I MEDICI SPECIALISTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO

- Diversità del rapporto

(CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 18975 DEL 24 SETTEMBRE 2015,
PRES. MACIOCE, REL. BLASUTTO)

Il Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana, SUMAI ha promosso davanti al Tribunale di Cagliari, nei confronti dell'Azienda Usl n. 8, un procedimento per repressione di condotta antisindacale a termini dell'art. 28 St. Lav. chiedendo il riconoscimento del suo diritto di nominare tre rappresentanti (anziché uno) nell'ambito del Comitato consultivo nazionale.

Il Tribunale, in sede di opposizione, ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che un sindacato rappresentativo di lavoratori parasubordinati non fosse legittimato al procedimento per la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, riservata dall'art. 28 cit. ai sindacati rappresentativi di lavoratori subordinati. La Corte territoriale non ha condiviso tale soluzione ed ha affermato la legittimazione attiva del SUMAI a ricorrere ex art. 28 Stat. Lav. Nel merito, ha ritenuto illegittimo l'operato dell'Azienda sanitaria. La Usl ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza della Corte cagliaritana per aver ritenuto l'esperibilità del procedimento ex art. 28 St. Lav. con riferimento a rapporto di la-

voro parasubordinato. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18975 del 24 settembre 2015, Pres. Macioce, Rel. Blasutto), ha accolto il ricorso. Il rapporto di convenzionamento fra unità sanitarie locali (ora Aziende sanitarie locali) e i medici specialisti ambulatoriali, disciplinati dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma - ha rilevato la Corte - pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, ossia un interesse pubblico, è un rapporto libero-professionale "parasubordinato" che si svolge di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, e che dà luogo a posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass. S.U. nn. 20344 del 21.10.2005, 14810 del 18.10.2002, 10960 dell'8.8.2001, n. 532 del 3.8.2000, n. 4955 del 3.6.97, n. 8547 del 4.8.1995). Pertanto, detto rapporto di lavoro esula dall'ambito

del pubblico impiego (difettando il presupposto della subordinazione) e configura un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.). E' principio costante nella giurisprudenza della Corte che il rapporto di lavoro parasubordinato resta soggetto alla disciplina sostanziale dettata per il lavoro autonomo, essendo la parasubordinazione rilevante esclusivamente ai fini processuali ex art. 409 n. 3 cod. proc. civ., onde debbono ritenersi eccezione ai principi generali eventuali leggi estensive delle garanzie tipiche del lavoro subordinato a quello parasubordinato (Cass. n. 1459 del 1997).

La prestazione lavorativa personale, continuativa e coordinata, non rappresenta un distinto tipo contrattuale, assimilabile al lavoro dipendente, ma una peculiare ipotesi di lavoro autonomo, parificato al lavoro subordinato soltanto agli effetti di specifiche forme di tutela rafforzata (v. tra le altre, Cass. 12259 del 1995; v. pure Cass. n. 9614 del 2001, n. 5738 del 2001). Per quanto attiene all'esercizio delle attività sindacali - ha osservato

la Corte - deve premettersi che nella c.d. parasubordinazione non è identificabile un soggetto attivo della condotta antisindacale qualificabile come "datore di lavoro". La legittimazione ad esperire lo speciale strumento di cui all'art. 28 Stat. Lav., riservata alle sole organizzazioni sindacali dei lavoratori subordinati, aveva fatto sorgere dubbi di legittimità costituzionale, ma il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 241 del 1975, nel dichiarare non fondata la sollevata questione ai sensi degli artt. 1, 3 e 39 Cost., ha affermato che "altro è la libertà di organizzazione sindacale, che l'art. 39 della Costituzione riconosce e garantisce a tutti i lavoratori, siano essi subordinati o autonomi, ed altro è il diritto di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro, che l'art. 14 dello Statuto dei lavoratori assicura, nei confronti dei datori di lavoro, in necessaria correlazione con l'esistenza di rapporti di lavoro o di impiego subordinato I motivi a cui si ispira questa speciale disciplina normativa non sussistono nei confronti dei lavoratori autonomi, i quali

non prestano la loro opera al servizio esclusivo d'un datore di lavoro, né sono permanentemente inseriti in una organizzazione aziendale, con vincoli di subordinazione. La essenziale differenza che intercorre tra lavoro subordinato e lavoro autonomo giustifica pienamente non solo la diversa regolamentazione giuridica di questi rapporti, ma anche il diverso regime di tutela delle due categorie di lavoratori per quanto attiene all'esercizio delle attività sindacali". "Ciò che ha rilievo ai fini della speciale tutela dell'esercizio delle attività sindacali nei luoghi di lavoro è infatti precisamente il vincolo di subordinazione conseguente al rapporto di dipendenza, che si concreta con l'effettiva inserzione permanente dei lavoratori nella organizzazione aziendale".

Alla luce dei richiamati principi, deve quindi ritenersi del tutto legittima l'inapplicabilità dell'art. 28 ai sindacali dei lavoratori autonomi, tra i quali rientrano anche i lavoratori c.d. parasubordinati, quali i medici specialisti ambulatoriali convenzionati con il SSN. Ribadito che il rapporto dei me-

dici convenzionati, pur se costituito in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, ossia un interesse pubblico, è un rapporto libero-professionale "parasubordinato" che si svolge di norma su un piano di parità con le Aziende sanitarie locali e, come tale, non consente di ravvisare un "datore di lavoro" - ha concluso la Corte - deve essere affermato il principio secondo cui, nella c.d. parasubordinazione, rilevante esclusivamente ai fini processuali ex art. 409 n. 3 cod. proc. civ., costituiscono eccezione ai principi generali eventuali leggi estensive delle garanzie tipiche del lavoro subordinato; pertanto, il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall'art. 28 Stat. Lav., esperibile solo laddove sia ravvisabile, quale soggetto attivo della condotta antisindacale e legittimato passivo dell'azione, un datore di lavoro, non può essere attivato da organizzazioni sindacali di lavoratori autonomi, ancorché qualificabili come parasubordinati, restando in tal caso esperibili gli ordinari strumenti processuali.



ALLE SEZIONI UNITE LA LEGITTIMITÀ DELLA SUCCESSIONE DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

- Con riferimento alla normativa europea

(CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ORDINANZA N. 18782 DEL 23 SETTEMBRE 2015, PRES. STILE, REL. BANDINI).

In una controversia avente ad oggetto una successione di contratti a termine con la Spa Poste Italiane, la Sezione Lavoro della Suprema Corte con ordinanza n. 18782 del 23 settembre 2015 (Pres. Stile, Rel. Bandini), ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Tale richiesta è stata motivata con il rilievo che trattasi di questione di massima di particolare importanza, essendo inerente a un contenzioso di natura seriale già cospicuo e destinato verosimilmente ad ulteriore incremento, in presenza del quale appare necessario scongiurare l'eventuale formarsi di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità.

Pubblichiamo il testo integrale della motivazione del provvedimento: "ORDINANZA Ritenuto che: la controversia investe la questione della dedotta nullità dei termini apposti a una successione di contratti di lavoro stipulati dalla Poste Italiane spa ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, dl.vo n. 368/01, come modificato dalla legge n. 266/2005, con riferimento alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999. L'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999, prevede, alla clausola n. 5 (Misure di prevenzione degli abusi), che: "I. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro

a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti; - la Corte di Giustizia CE, nella causa C-268/06, Impact, ha statuito che: "69 La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, di adottare, in assenza di norme equivalenti nel diritto nazionale, una o più tra le misure da essa elencate.

Le misure così elencate, in numero di tre, attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive per la giustificazione del rinvio di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi; "70 La clausola 5, puntoj, dell'accordo quadro, imponendo agli Stati membri l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure elencate in tale disposizione e dirette a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di con-

tratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, qualora il diritto nazionale non preveda già misure equivalenti (...), assegna agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione di tali abusi, pur lasciando ad essi la scelta dei mezzi per conseguirlo. "71 Ai sensi di tale disposizione, rientra infatti nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere a tal fine ad una o più tra le misure enunciate in tale clausola o ancora a norme in vigore equivalenti, pur tenendo conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori"; - questa Corte, in analoghe controversie (cfr, Cass., n. 19998/2014 e le successive conformi), ha rilevato che: la norma di cui all'art. 2, comma 1 bis, dl.vo n. 368/01, contiene già in sé delle limitazioni e dei meccanismi di controllo individuabili in limiti temporali (6 mesi da aprile ad ottobre, o 4 mesi), nel rispetto di percentuali in relazione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato e, infine, nell'obbligo di comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali; l'art. 1, comma 40, legge n. 247/07, ha poi introdotto limiti temporali legati alla reiterazione dei contratti a termine, prevedendo una durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato che non possono superare il periodo complessivo di 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro; il successivo comma 43 del predetto articolo contiene una disposizione da valere in via transitoria

per una graduale introduzione della norma di cui al precedente comma 40; tale norma, pur prevedendo che i contratti a termine stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 247/07 ed in corso al 1.1.2008 proseguano, fino alla loro naturale scadenza, anche oltre i 36 mesi, senza che operi la conversione del rapporto di lavoro e che detta conversione in contratto a tempo indeterminato diventi operativa solo a decorrere dal 31.3.2009 (cioè decorsi 15 mesi dall'entrata in vigore della legge in data 1/1/08), tuttavia sancisce anche che alla suddetta data del 31.3.2009, ai fini del computo dei 36 mesi, dovrà tenersi conto di tutti i periodi pregressi lavorati con il medesimo datore di lavoro; dunque la conversione opererà solo decorsi 15 mesi dall'entrata in vigore della legge, ma la norma impone che a tale data siano considerati tutti i precedenti contratti intercorsi tra le parti, cosicché l'effetto della conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro opererà se la somma dei periodi di lavoro effettuati ed ancora da effettuare oltre il 1° aprile 2009 superi il limite dei 36 mesi; il descritto meccanismo di cui alla disciplina transitoria introduce pertanto una forma di tutela dei lavoratori con contratti a termine in corso alla data dell'entrata in vigore della legge, in ordine ai quali non solo saranno conteggiati i contratti a termine precedenti, ma il periodo oltre il quale si determina la conversione viene ridotto al 31.3.2009, senza necessità, dunque, di attendere i 36 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge (1.1.2008); è stata pertanto ritenuta, in forza della suddetta interpretazione della normativa di riferimento, la sussistenza nell'ordinamento nazionale di specifiche disposizioni che, in relazione alla conclusione di plurimi contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, d.l.vo n. 368/01, pongono limitazioni dirette a stabilire la durata massima totale di tali rapporti di lavoro, in conformità a quanto previsto nell'art. 5, punto 1, dell'accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE, traendone la conclusione della legittimità del termine apposto ai contratti di lavoro anche successivi al

primo; in tema di successione di contratti di arruolamento a tempo determinato ai sensi dell'art. 326 cod. nav., la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 3.7.2014, resa nelle cause riunite C-362113, C-363/13 e C-407/134, ha statuito, per quanto qui specificamente rileva, che la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che preveda la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato unicamente nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato occupato ininterrottamente in forza di contratti del genere dallo stesso datore di lavoro per una durata superiore a un anno, tenendo presente che il rapporto di lavoro va considerato ininterrotto quando i contratti di lavoro a tempo determinato sono separati da un intervallo inferiore o pari a 60 giorni; ha peraltro osservato che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che i presupposti per l'applicazione nonché l'effettiva attuazione di detta normativa costituiscano una misura adeguata per prevenire e punire l'uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato; a seguito della suddetta sentenza della Corte di Giustizia UE, questa Corte, con sentenza n. 62/2015 (non massimata), ha ritenuto che l'art. 326, ultimo comma, cod. nav., nel prevedere che la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni, costituisce - in via generale e astratta - una misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, giacché la necessità di un intervallo di tempo superiore ai sessanta giorni fra un'assunzione a termine e quella successiva è tale, in linea di massima, da ostacolare una preordinata volontà di aggirare quanto previsto dalla fonte comunitaria, atteso che "interruzioni superiori ai 60 giorni, non consentendo al datore di lavoro una va-

lida programmazione dell'attività, disincentivano la frantumazione d'un unico reale rapporto di lavoro a tempo indeterminato in plurimi apparenti rapporti a termine"; anche in relazione alla successione di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, d.l.vo n. 368/01, come modificato dalla legge n. 266/2005, si pone la questione (alla quale deve ritenersi che i precedenti specifici arresti di questa Corte abbiano sostanzialmente dato risposta affermativa) se le ricordate previsioni di durata massima totale dei contratti a tempo determinato successivi, ancorché riconducibili all'ambito della clausola 5, punto 1, lett. b), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, di cui alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999, costituiscano tuttavia una misura adeguata per prevenire e punire l'uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, dovendo al riguardo considerarsi che dette misure sono contemplate in presenza di una disciplina generale (art. 5, comma 3, d.l.vo n. 368/01) che, in caso di riassunzione a termine, contempla, perché il contratto successivo non sia da considerarsi a tempo indeterminato, intervalli tra un contratto e l'altro considerevolmente più brevi, di dieci o venti giorni a seconda della durata del contratto precedente; trattasi di questione di massima di particolare importanza, essendo inerente a un contenzioso di natura seriale già cospicuo e destinato verosimilmente ad ulteriore incremento, in presenza del quale appare necessario scongiurare l'eventuale formarsi di contrasti interpretativi nella giurisprudenza di legittimità. P. Q. M. La Corte dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite."

IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO IN STATO DI GRAVIDANZA NON SI APPLICA ALLE LAVORATRICI ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI

- In base all'art. 62 del decreto legislativo n. 151 del 2001

(CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 17433 DEL 2 SETTEMBRE 2015, PRES. ROSELLI, REL. MANNA)

Ai sensi dell'art. 62 co. 1° d.lgs. n. 151/01 alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme relative al congedo per maternità e le disposizioni di cui agli articoli 6 co. 3°, 16, 17, 22 commi 3° e 6°, ivi compreso il relativo trattamento econo-

mico e normativo, con esclusione - dunque - del divieto di licenziamento (dall'inizio della gestazione fino al compimento di un anno d'età del bambino. Analoga era anche la disciplina contenuta nella legge n. 1204/71 (cfr. art. 1 co. 3°). Dunque, non essendo per legge vietato licen-

ziare - in ambito di lavoro domestico - la lavoratrice in stato di gravidanza, detto recesso non può essere illecito o comunque discriminatorio.



IL LAVORATORE DEVE METTERE IL GIUDICE IN CONDIZIONE DI VALUTARE SE SUSSISTA UN DEMANSIONAMENTO

- Alla luce della declaratoria contrattuale e del contenuto specifico delle mansioni (CASSAZIONE SEZIONE LAVORO N. 18409 DEL 18 SETTEMBRE 2015, PRES. MACIOCE, REL. BUFFA)

In un giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno da demansionamento l'onere della prova dell'attribuzione di mansioni con-

formi alla qualifica è del datore di lavoro. Ciò non toglie che il lavoratore debba mettere il giudice in condizioni di valutare, alla luce della declaratoria

contrattuale e del contenuto specifico delle mansioni assegnate, se sussista il demansionamento.

